

## IN QUESTO NUMERO

1. **Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2011.**
2. **Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2011.**
3. **Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2013.**
4. **Comunicazione al MiMiT degli investimenti "Industria 4.0" dell'anno 2022.**
5. **Proroga dell'acconto di novembre – Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145.**
6. **Nuovo adempimento CCIAA: comunicazione dei titolari effettivi.**
7. **Annullamento automatico debiti contributivi in cartella fino a 1.000 euro per i lavoratori autonomi. Istruzioni INPS per la richiesta di riconteggio.**
8. **Lavoro a termine.**
9. **Patronato Enapa: Disoccupazione agricola – la presentazione della richiesta per l'indennità cade il 31 marzo 2024.**

\*\*\*\*\*



### 1) **Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2011.**

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2011. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2023.**

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

## 2) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2010.

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2010 (anno imposta 2010).

Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2023**.

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

## 3) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2013.

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2012. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2023**.

(G. Sacquegna)

\*\*\*\*\*



## 4) Comunicazione al MiMiT degli investimenti "Industria 4.0" dell'anno 2022.

Si ricorda che le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nel 2022 devono inviare, tramite PEC, al MiMiT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy ex MISE), un apposito modello con il quale comunicare i relativi dati **entro il 30.11.2023**.

La comunicazione riguarda anche gli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2021, per i quali l'effettuazione è avvenuta nel 2022 e quelli effettuati nel 2022, la cui interconnessione è avvenuta successivamente.

Il mancato invio della comunicazione non comporta la disapplicazione / revoca dell'agevolazione e non determina effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. I dati/informazioni indicati nel modello sono acquisiti dal MiMiT solo per la valutazione dell'andamento, della diffusione e dell'efficacia delle misure agevolative.

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*



## 5) Proroga dell'acconto di novembre – Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Il decreto prevede la possibilità di rinviare al 16.01.2024 il pagamento dell'acconto 2023 in scadenza il 30.11.2023.

### **BENEFICIARI DELLA PROROGA**

**Persone fisiche** titolari di **partita iva** che nel periodo d'imposta **2022** dichiarano **ricavi o compensi** di ammontare **non superiore a 170.000** euro.

### **VERSAMENTI ESCLUSI**

Sono **esclusi** dalla proroga i versamenti di **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi assicurativi **INAIL**.

### **NUOVA SCADENZA DEL VERSAMENTO**

I versamenti dovranno essere effettuati entro il **16.01.2024**, oppure in **cinque rate** mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo.

(M. Capellani)

\*\*\*\*\*

## 6) Nuovo adempimento CCIAA: comunicazione dei titolari effettivi.



**Entro il 11/12/2023**, a seguito delle disposizioni della normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 e successivi provvedimenti attuativi, è necessario presentare presso la Camera di Commercio territorialmente competente **la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva**.

L'adempimento riguarda **le imprese dotate di personalità giuridica** con obbligo di iscrizione nel Registro Imprese (srl, spa, sapa e società cooperative) e le **persone giuridiche private** tenute all'iscrizione nello specifico Registro di cui al DPR n.361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato). Per i soggetti **costituiti dal 10.10.2023** la comunicazione va inviata **entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro**, per le imprese dotate di personalità giuridica / persone giuridiche private, o **dalla costituzione** per i trust / istituti giuridici affini.

La comunicazione deve essere inviata tramite il servizio web DIRE delle Camere di Commercio e l'istanza deve essere firmata digitalmente dal rappresentante/amministratore.

Le variazioni dei dati / informazioni sulla titolarità effettiva devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione

E' prevista anche la **conferma annuale** dei dati / informazioni della titolarità effettiva. La conferma deve essere inviata entro 12 mesi dalla prima comunicazione oppure dall'ultima comunicazione di variazione.

L'omissione della comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 103,00 a 1.032,00 euro.

Le società interessate all'adempimento riceveranno nella propria casella PEC un messaggio contenente le informazioni operative necessarie per l'invio della pratica.

(A. Filippetti)

\*\*\*\*\*

## **7) Annullamento automatico debiti contributivi in cartella fino a 1.000 euro per i lavoratori autonomi. Istruzioni INPS per la richiesta di riconteggio.**



Con una recente circolare, la n. 86 del 10 ottobre 2023, l'INPS ha fornito istruzioni per la lavorazione delle pratiche inerenti l'annullamento automatico delle cartelle di pagamento dei contributi di valore inferiore ai 1000 euro per singola cartella.

La norma fondativa è reperibile nell'ambito della legge di bilancio 2023 (art. 1, c.2221 Legge n. 197/2022 secondo cui si disponeva l'annullamento automatico dei predetti debiti INPS alla data del 30 aprile 2023 e affidati agli agenti per la riscossione nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2015. I debiti

annullati erano riferibili anche alle gestioni INPS lavoratori autonomi (C.D., C.M., I.A.P., gestioni alle quali non si applica il principio della automaticità delle prestazioni; al fine di salvaguardare le posizioni assicurative degli interessati dalla cancellazione del debito INPS (e anche dei contributi però) il decreto lavoro ( art. 23 bis D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023) aveva stabilito, per i soggetti beneficiari dell'annullamento, la facoltà di versare la contribuzione annullata entro il 31 dicembre 2023. La stessa opportunità era stata per l'analogo annullamento previsto ex art. 4, c.1 Legge n. 136/2018 (sempre per cartelle sino a 1000 euro e portate in riscossione per il periodo 2000-2010).

L'INPS, con la richiamata circolare, ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione della facoltà di versamento. In particolare si dispone che la domanda di riconteggio, da inoltrare entro il 10 novembre prossimo) dovrà essere presentata dai lavoratori autonomi agricoli attraverso il "Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi", selezionando la voce "Avvisi di addebito".

La procedura prevede che qualora il soggetto beneficiario sia, medio tempore, deceduto gli eredi hanno facoltà di inoltrare mediante PEC all'indirizzo della locale sede territoriale dell'INPS. Al riguardo la direzione dell'INPS ha predisposto, essendo due le poste stralciate (2018 e 2013) due moduli utili al ricalcolo dei debiti annullati. La circolare prevede che, esperita l'istruttoria, le sedi INPS comunicheranno ai soggetti istanti (o tramite il cassetto o a mezzo PEC) l'esito onde consentire il versamento entro il 31 dicembre prossimo (in unica rata o secondo rate mensili).

Di assoluto rilievo, nella complessa materia (relative a partite contributive assai risalenti) è la sussistenza della prescrizione (ordinariamente di 5 anni ex art. 3, c. 9, L. n. 335/1995).

La verifica verte sostanzialmente su questo poiché, qualora i crediti fossero prescritti, non si potrà dar luogo alla autorizzazione al pagamento. Il termine di verifica della prescrizione sarà ragguagliato alla data dell'annullamento automatico e cioè 24 ottobre 2018 (primo stralcio) e 30 aprile 2023 (secondo stralcio).

Per questo motivo la documentazione richiesta all'istante è alquanto corposa (cartelle/avvisi di pagamento, rateizzazione di cartella/avviso, atti giudiziari di controversie pendenti, diffide, notifiche nel cassetto previdenziale, e quanto altro utile). L'Inps sulla base degli elementi forniti calcolerà poi le sanzioni civili dovute dalla data di debenza sino all'annullamento automatico (24 ottobre 2018 o 30 aprile 2023); l'istante avrà poi l'onere di attestare, rispetto allo stralcio previsto dalla legge di bilancio 2023, i pagamenti contributivi INPS eventualmente effettuati nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2023, per i debiti contributivi automaticamente annullati. A parere di chi scrive i tempi assegnati ai contribuenti (10 novembre) e le documentazioni richieste appaiono calibrate rispetto ad esigenze dell'ente e tese a scoraggiare qualsivoglia istanza di versamento.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## 8) Lavoro a termine.

Con recente circolare n. 9, del 9 ottobre 2023, il Ministero del Lavoro ha fornito proprie istruzioni circa la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato come modificata dalla Legge n. 85/2023, di conversione del D. L. n. 48/2023 (cd. decreto Lavoro). Come si ricorderà la materia aveva subito, a cura del governo Conte, una importante riforma con il c.d. "decreto dignità" (D. L. n. 87/2018) che aveva modificato la previgente disciplina del contratto a termine reintroducendo in particolare (al fine velleitario di ridurre la precarietà) oltre alle meccaniche diverse sui tempi, le vecchie causali.



La nuova circolare interviene illustrando le nuove regole sulle causali (previste in capo alla contrattazione collettiva, per esigenze di sostituzione ovvero, in mancanza di una previsione da parte della contrattazione collettiva, per "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva" delle parti), sui contratti acausali (primi 12 mesi anche con più contratti a termine), sulla "moratoria" dei contratti acausali dal 5 maggio 2023, per 12 mesi e infine sul lavoro in somministrazione.

Rammentiamo, per scrupolo, che il lavoro a termine in agricoltura riguarda il personale impiegatizio poiché il personale operaio è escluso dalla normativa generale, da ultimo, in virtù della previsione dell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act). La nota ministeriale evidenzia come il decreto-legge n. 48 del 2023 abbia conservato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fissato in ventiquattro mesi, salva la diversa contrattazione collettiva, così come la possibilità di un'ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato (per un massimo di dodici mesi) se effettuata presso l'ispettorato del lavoro - ITL.

Il nuovo decreto viceversa modifica le condizioni che consentono l'apposizione del termine al

contratto di lavoro; l'articolo 24 del D.L. cambia la disciplina delle condizioni (articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), delle proroghe e dei rinnovi (articolo 21), nonché sulle modalità di computo dei limiti percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione (articolo 31).

Soppresse le pregresse condizioni riferite ad esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività (contemplate alla previgente lettera a) e alle esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria (di cui alla previgente lettera b)).

Con le nuove lettere a) e b), integrative della previgente Jobs act (art. 19, c.1, D.Lgs. n. 81/2015), si è inteso valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva (contratti nazionali, territoriali o aziendali) se stipulati dalle associazioni più rappresentative) ai fini della individuazione dei casi che consentano di apporre al contratto un termine superiore ai dodici mesi; in assenza di normativa contrattuale la riforma introduce, supponendo la carenza, la possibilità che le parti del contratto individuale possano individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva tali da consentire l'apposizione di un termine al contratto di durata superiore ai 12 mesi (ma non superiore ai 24 mesi).

La deroga ha valore solo per i contratti stipulati fino al 30 aprile 2024. La nuova lettera b-bis) del decreto riafferma la possibilità per il datore di ricorrere al contratto a termine quando abbia la necessità di sostituire altri lavoratori. La nuova norma regola più chiaramente (comma 1-bis dell'articolo 24) il regime delle proroghe e dei rinnovi che, nei primi dodici mesi, possono intervenire senza specificare alcuna condizione. Confermati gli effetti sanzionatori (trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato) in caso di violazione delle regole di quanto previsto.

Ai fini dei meccanismi temporali di legge – proroghe e rinnovi - si tiene conto dei contratti definiti, tra le stesse parti, prima del 5 maggio 2023 che non concorrono al raggiungimento del termine di dodici mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso al contratto di lavoro a termine.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



## **9) Patronato Enapa: Disoccupazione agricola – la presentazione della richiesta per l'indennità cade il 31 marzo 2024 .**

Si comunica alle Aziende Agricole e agli operai a tempo determinato che l'indennità spetta ai lavoratori italiani e stranieri, che nel corso del 2023 hanno lavorato nel settore agricolo ed hanno versato contributi per almeno 102 giornate, accreditate nel biennio 2022-2023, oppure tutte nel 2023; in questa ultima ipotesi, l'indennità spetta se il lavoratore ha almeno una giornata di lavoro, anche non agricola, accreditata negli anni precedenti. In caso di contribuzione mista, deve prevalere quella agricola.

Gli stranieri hanno diritto all'indennità se titolari di permesso di soggiorno non stagionale, anche se assunti con contratto di lavoro a termine.

Con la domanda di disoccupazione può essere richiesto, se spettante, l'Assegno per il Nucleo Familiare per i mesi di gennaio e febbraio 2023.

**Si invitano pertanto gli interessati di anticipare i documenti tramite mail direttamente al Patronato di Via degli Orti, 44 [bologna@enapa.it](mailto:bologna@enapa.it) tel. 0516232030/051783980 o agli uffici zonali:**

Ufficio zona di Bologna- prendere contatti con il Patronato - Via degli Orti 44 tel. 051-6232030

Ufficio zona di Bazzano – Via Calzolaro 22; tel. 051 0454535

Ufficio zona di S. Giorgio di Piano - Via dell' Artigiano 1; Tel. 051893690

Ufficio zona S. Giovanni in Persiceto - Via Caboto 18; tel. 051827301

Ufficio zona di Imola – Via Gronchi 124; tel. 054223135 (interno 5)

Ufficio zona di Sasso Marconi – Via Castello 7 cel. 3450656261; Vergato-Via della Costituzione 11-cel. 3450656261

**Appena sarà disponibile la procedura sul sito dell'Inps si provvederà all'invio delle domande.**

**Occorrono i seguenti documenti:**

- Fotocopia documento di identità (carta di identità valida)
- Numeri di telefono, indirizzi mail
- Per i lavoratori extra-comunitari Fotocopia permesso di soggiorno e del passaporto.
- Iban occorre comunicare i dati della Banca/Posta e se cointestato oppure no
- Si precisa che nella domanda dovrà essere dichiarata anche lo stato civile dell'interessato (coniugato dal...; vedovo dal...; separato/ divorziato dal...) ed in caso di soggetto coniugato e richiesta l'indicazione dei dati del coniuge ed il relativo codice fiscale.

La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l'invio della domanda all' Inps.

**SI INVITANO, PERTANTO, TUTTI GLI INTERESSATI A RIVOLGERSI PRESSO I NOSTRI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL PATRONATO PER INOLTARE LA DOMANDA PER VIA TELEMATICA ALL'INPS.**

(E. Sangiorgi)